S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

MERCATO SOVRANO DEI POPOLI – MSP

MANUALE TECNICO N. 22/MSP
DISCIPLINA TECNICA

SISTEMA DI MONITORAGGIO, ALLERTA E CONTROLLO DELLE GARANZIE

Istituzione, architettura operativa, indicatori di rischio, procedure di sorveglianza continuativa, gestione delle anomalie e misure di salvaguardia delle garanzie finanziarie, patrimoniali, monetarie e produttive ammesse nel Mercato Sovrano dei Popoli.

Sede istituzionale: Venezia – Palazzo Ducale | Sistema multilaterale SIPSE

PREMESSA E COLLOCAZIONE NEL SISTEMA NORMATIVO MSP

Il presente Manuale tecnico n. 22/MSP costituisce lo strumento attuativo e operativo del sistema di controllo delle garanzie del Mercato Sovrano dei Popoli.

Si inserisce nella sequenza documentale già predisposta:

Documento	Funzione
Atto n. 18/MSP	Istituzione del Sistema di Monitoraggio delle Garanzie e delle Coperture Economiche (SMGCGE)
Decreto n. 19/MSP	Organizzazione degli organi tecnici e attribuzione delle competenze
Regolamento n. 20/MSP	Disciplina del ciclo di vita delle garanzie
Manuale tecnico n. 21/MSP	Registro Multilaterale delle Garanzie (RMG)
Manuale tecnico n. 22/MSP	**Monitoraggio, allerta e controllo delle garanzie**

Il presente documento completa il passaggio dalla registrazione documentale delle garanzie alla loro sorveglianza continuativa.

Il principio fondamentale è il seguente:

Una garanzia non può essere considerata efficace soltanto perché dichiarata, registrata o associata a un determinato valore economico. La sua efficacia operativa dipende dalla verificabilità, dalla

disponibilità, dalla validità giuridica, dall'assenza di duplicazioni e dalla permanenza delle condizioni che ne hanno consentito l'accettazione.

Il sistema deve pertanto essere in grado di individuare tempestivamente ogni circostanza che possa compromettere l'effettività di una garanzia, la sua capacità di copertura o la continuità delle obbligazioni alle quali essa è collegata.

Distinzione istituzionale: il sistema MSP costituisce un'infrastruttura organizzativa, documentale e contrattuale del SIPSE. La registrazione o il monitoraggio di una garanzia non equivalgono a certificazione pubblica, autorizzazione bancaria, riconoscimento di una riserva monetaria o garanzia statale. Restano applicabili le disposizioni imperative e le autorizzazioni richieste dagli ordinamenti competenti.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Manuale

1. Il presente Manuale disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di Monitoraggio, Allerta e Controllo delle Garanzie, di seguito denominato **SMACG**.
2. Lo SMACG opera nell'ambito del Sistema di Monitoraggio delle Garanzie e delle Coperture Economiche (SMGCGE), istituito con Atto n. 18/MSP.
3. Il sistema ha il compito di:
   a. verificare la permanenza delle condizioni di validità delle garanzie;

b. controllare la consistenza e la disponibilità delle coperture;

c. rilevare variazioni del valore economico e patrimoniale;

d. individuare duplicazioni, anomalie e incongruenze;

e. generare segnalazioni preventive;

f. attivare procedure di approfondimento e verifica;

g. proporre misure correttive, sospensive o cautelative;

h. documentare ogni intervento nel Registro Multilaterale delle Garanzie (RMG).
4. Il sistema opera secondo criteri di tracciabilità, indipendenza dei controlli, proporzionalità, verificabilità e separazione delle responsabilità.

Articolo 2 – Finalità

Lo SMACG persegue le seguenti finalità:

1. Proteggere l'integrità economica delle operazioni ammesse nel MSP.
2. Ridurre il rischio di insolvenza e di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Prevenire l'utilizzo simultaneo e non dichiarato della medesima garanzia.
4. Individuare tempestivamente la perdita totale o parziale della capacità di copertura.
5. Assicurare la continuità delle operazioni economiche multilaterali.

6. Rendere disponibili informazioni attendibili agli organi di controllo.
7. Tutelare gli operatori economici e i Popoli partecipanti da dichiarazioni patrimoniali non verificate.
8. Consentire la ricostruzione documentale di ogni evento che abbia interessato una garanzia.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Il Manuale si applica a tutte le garanzie ammesse o sottoposte a istruttoria nell'ambito del MSP, indipendentemente dalla loro natura.

Rientrano nell'ambito di monitoraggio:

Categoria	Tipologia di garanzia
Monetaria	Disponibilità monetarie effettivamente documentate
Finanziaria	Depositi, strumenti finanziari e attività ammissibili
Bancaria	Fideiussioni e garanzie rilasciate da soggetti autorizzati
Patrimoniale	Beni mobili e immobili verificabili
Reale	Pegni, ipoteche e diritti di garanzia validamente costituiti
Produttiva	Capacità produttiva e flussi economici documentati
Contrattuale	Obbligazioni di garanzia assunte da soggetti identificati
Multilaterale	Garanzie condivise tra più operatori secondo accordi documentati

L'ammissibilità di ogni categoria è subordinata alla relativa disciplina tecnica e giuridica.

Le capacità produttive, le previsioni di fatturato, i crediti non verificati e le dichiarazioni patrimoniali non costituiscono automaticamente garanzie disponibili.

Articolo 4 – Principi operativi

Il sistema opera sulla base dei seguenti principi:

- **Verità documentale:** ogni dato deve essere supportato da evidenze.
- **Separazione:** dichiarazione, verifica, approvazione e controllo non devono essere confusi.
- **Continuità:** il monitoraggio prosegue per tutta la durata della garanzia.
- **Tempestività:** le anomalie devono essere rilevate e trattate senza ritardi ingiustificati.
- **Proporzionalità:** l'intensità del controllo dipende dalla rilevanza e dal rischio.
- **Non duplicazione:** una stessa attività non può essere conteggiata più volte come copertura disponibile, salvo quote effettivamente distinte e documentate.
- **Tracciabilità:** ogni modifica deve lasciare una registrazione verificabile.
- **Prudenza:** in caso di dubbio rilevante, la quota non verificata non viene considerata copertura certa.

TITOLO II – ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Articolo 5 – Componenti funzionali

Lo SMACG è articolato in otto componenti operative.

SMACG

Sistema centrale di monitoraggio, allerta e controllo

01

RMG

Registro delle garanzie

02

MVE

Motore di verifica delle evidenze

03

MRA

Motore di rilevazione anomalie

04

SMA

Sistema multilivello di allerta

05

VPC

Verifica delle coperture

06

GIC

Gestione degli incidenti e delle criticità

07

RAC

Reporting e audit dei controlli

08

SIC

Sicurezza e integrità dei dati

Le componenti devono interoperare senza eliminare la separazione delle funzioni e delle responsabilità.

Articolo 6 – Registro Multilaterale delle Garanzie

1. Il RMG, disciplinato dal Manuale tecnico n. 21/MSP, costituisce la fonte documentale di riferimento per l'identificazione e la registrazione delle garanzie.
2. Lo SMACG utilizza i dati del RMG per effettuare verifiche periodiche e rilevazioni di rischio.
3. Ogni garanzia deve possedere un identificativo univoco.
4. Il sistema conserva:
    - identificativo della garanzia;
    - soggetto garante;
    - soggetto beneficiario;
    - tipologia;
    - valore nominale;
    - valore prudenziale riconosciuto;
    - valuta o unità di conto;
    - data di costituzione;
    - scadenza;
    - documentazione probatoria;
    - stato di validità;
    - eventuali vincoli;
    - storico delle verifiche;
    - segnalazioni e provvedimenti.

5. Il RMG non sostituisce i registri pubblici, gli atti costitutivi o le formalità richieste dalla legge per rendere opponibili le garanzie.

Articolo 7 – Motore di verifica delle evidenze (MVE)

Il MVE controlla:

1. Completezza della documentazione.
2. Coerenza tra dichiarazione e documentazione.
3. Identità del soggetto garante.
4. Titolarità o disponibilità del bene.
5. Esistenza di eventuali vincoli.
6. Durata e scadenza.
7. Validità formale e sostanziale.
8. Presenza di conferme provenienti da fonti indipendenti.

Il MVE assegna a ogni evidenza uno dei seguenti stati:

Codice	Stato
E0	Non acquisita
E1	Acquisita
E2	In verifica
E3	Verificata
E4	Verificata con limitazioni
E5	Scaduta o non più valida
E6	Contestata o non attendibile

Soltanto le evidenze conformi ai requisiti applicabili possono concorrere alla determinazione della copertura riconosciuta.

Articolo 8 – Motore di rilevazione anomalie (MRA)

Il MRA individua automaticamente, ove tecnicamente possibile:

- variazioni anomale del valore;
- scadenze imminenti;
- documenti mancanti;
- duplicazioni;
- incongruenze tra registri;
- perdita di disponibilità;
- vincoli sopravvenuti;
- modifiche delle condizioni contrattuali;
- mancata conferma da parte del garante;
- eventi che possano compromettere la capacità di adempimento.

Le anomalie devono essere registrate con data, ora, origine del dato, identificativo della garanzia e livello di gravità.

Articolo 9 – Sistema multilivello di allerta (SMA)

Il SMA attribuisce un livello di allerta a ciascuna anomalia rilevata.

Le allerte sono classificate secondo quattro livelli:

LIVELLO 0

VERDE – Regolare

Garanzia verificata, documentazione completa e condizioni regolari.

LIVELLO 1

GIALLO – Attenzione

Anomalia limitata, variazione o scadenza che richiede approfondimento.

LIVELLO 2

ARANCIONE – Criticità

Riduzione della copertura, documentazione contestata o rischio concreto di inadempimento.

LIVELLO 3

ROSSO – Emergenza

Perdita accertata della garanzia, indisponibilità, frode sospetta o grave compromissione della copertura.

La classificazione automatica non costituisce, da sola, una decisione definitiva sulla validità giuridica della garanzia.

Articolo 10 – Verifica delle coperture (VPC)

Il VPC determina la copertura effettivamente riconoscibile attraverso la seguente relazione:

$$ C_r = V_n \times K_p \times K_v $$

Dove:

- C_r = copertura prudenziale riconosciuta;
- V_n = valore nominale documentato;
- K_p = coefficiente prudenziale della categoria;
- K_v = coefficiente di verificabilità e disponibilità.

I coefficienti devono essere stabiliti mediante specifiche deliberazioni tecniche e devono essere motivati.

Il valore nominale non coincide automaticamente con il valore riconoscibile.

La copertura disponibile è ulteriormente determinata considerando vincoli, priorità, utilizzi preesistenti e obbligazioni già garantite.

$$ C_d = C_r - V_i - V_b $$

Dove:

- C_d = copertura disponibile;
- V_i = valore delle quote indisponibili o vincolate;
- V_b = valore delle quote già impegnate, nei limiti in cui non siano riutilizzabili.

Il risultato negativo deve essere segnalato come anomalia critica e non può essere trasformato automaticamente in disponibilità.

TITOLO III – INDICATORI DI MONITORAGGIO E RISCHIO

Articolo 11 – Indicatori fondamentali

Lo SMACG utilizza indicatori quantitativi e qualitativi.

Indicatore	Sigla	Finalità
Copertura effettiva	ICE	Misura la copertura disponibile
Adeguatezza della garanzia	IAG	Confronta garanzie e obbligazioni
Verificabilità documentale	IVD	Misura la qualità delle evidenze
Concentrazione	ICO	Individua dipendenze da singoli garanti
Scadenza	ISC	Rileva prossimità delle scadenze
Duplicazione	IDG	Individua utilizzi sovrapposti
Liquidabilità	ILQ	Valuta la convertibilità dell'attività
Concentrazione valutaria	ICV	Misura il rischio di esposizione valutaria
Continuità del garante	ICG	Controlla la permanenza della capacità di garanzia

Articolo 12 – Indicatore di copertura effettiva

L'ICE misura il rapporto tra copertura disponibile e obbligazioni garantite.

$$ ICE = \frac{C_d}{O_g}\times100 $$

Dove O_g rappresenta il valore delle obbligazioni da garantire.

Esempio puramente tecnico:

- obbligazioni garantite: 1.000.000 unità;
- copertura prudenziale disponibile: 1.200.000 unità;
- indice ICE: 120%.

L'indice deve essere interpretato in relazione alla natura della garanzia, alla durata e alle condizioni contrattuali.

Articolo 13 – Indicatore di adeguatezza

L'IAG determina il margine di sicurezza della garanzia.

$$ IAG = \frac{C_d-O_g}{O_g}\times100 $$

Un valore negativo evidenzia una copertura insufficiente.

Il sistema deve inoltre distinguere:

- copertura sufficiente;
- copertura sufficiente con margine ridotto;
- copertura insufficiente;
- copertura non determinabile.

Articolo 14 – Indicatore di concentrazione

Il sistema misura la dipendenza del MSP da singoli garanti, operatori, categorie di attività o aree economiche.

Può essere utilizzato l'indice HHI:

\[HHI=\sum_{i=1}^{n}s_i^2 \]

Dove \(s_i\) rappresenta la quota percentuale di ciascun garante sul totale delle coperture monitorate, espressa in forma decimale.

L'indicatore consente di rilevare situazioni di concentrazione eccessiva e di proporre misure di diversificazione.

Articolo 15 – Indicatore di scadenza

Il sistema deve generare segnalazioni preventive in relazione alla durata residua delle garanzie.

Le soglie operative iniziali proposte sono:

Giorni alla scadenza	**Allerta**
Oltre 90 giorni	Regolare
90–61 giorni	Attenzione preventiva
60–31 giorni	Attenzione rafforzata
30–8 giorni	Criticità
7 giorni o meno	Allerta urgente
Scaduta	Verifica immediata della copertura

Queste soglie sono parametri organizzativi iniziali e non modificano la scadenza contrattuale né prorogano automaticamente una garanzia.

Articolo 16 – Indicatori di duplicazione

Il sistema deve individuare quando:

1. La stessa attività è associata a più garanzie.
2. Un medesimo documento viene presentato per più operazioni.
3. Una disponibilità risulta già impegnata.
4. La medesima attività è registrata con identificativi differenti.
5. Il valore dichiarato supera la disponibilità verificabile.

La duplicazione non può essere esclusa soltanto mediante una dichiarazione del soggetto interessato.

Occorre una verifica documentale e, ove possibile, una conferma indipendente.

TITOLO IV – PROCEDURE DI MONITORAGGIO CONTINUATIVO

Articolo 17 – Ciclo di monitoraggio

Ogni garanzia ammessa nel MSP è sottoposta a un ciclo permanente di controllo.

Ciclo operativo SMACG

1. **Registrazione**

   Acquisizione dei dati identificativi e documentali nel RMG.

2. **Verifica iniziale**

   Controllo della validità, titolarità, disponibilità e documentazione.

3. **Valutazione prudenziale**

   Determinazione del valore riconoscibile e della copertura disponibile.

4. **Monitoraggio continuativo**

   Controllo di variazioni, scadenze, vincoli e condizioni.

5. **Rilevazione delle anomalie**

   Identificazione e classificazione degli eventi.

6. **Attivazione delle allerte**

   Comunicazione ai soggetti e agli organi competenti.

7. **Intervento correttivo**

   Richiesta di chiarimenti, integrazioni, sostituzioni o sospensioni.

8. **Chiusura e archiviazione**

   Registrazione dell'esito e conservazione delle evidenze.

Articolo 18 – Frequenza dei controlli

La frequenza dei controlli deve essere proporzionata al livello di rischio.

Controllo	Frequenza minima proposta
Integrità dei dati RMG	Giornaliera
Verifica delle scadenze	Giornaliera
Controllo delle anomalie	Continuativo, ove tecnicamente disponibile
Verifica delle garanzie ad alto rischio	Settimanale
Verifica delle garanzie a rischio ordinario	Mensile
Riconciliazione delle coperture	Mensile
Revisione generale del portafoglio	Trimestrale
Audit indipendente	Annuale

Le frequenze indicate costituiscono standard organizzativi iniziali. Possono essere intensificate in presenza di eventi rilevanti, senza pregiudicare obblighi di controllo più stringenti previsti da leggi o contratti.

Articolo 19 – Monitoraggio delle garanzie monetarie

Per le garanzie monetarie il sistema verifica:

1. Esistenza della disponibilità.
2. Identificazione del conto o dello strumento.
3. Titolarità del soggetto.
4. Disponibilità effettiva.
5. Eventuali vincoli e limitazioni.
6. Assenza di utilizzi incompatibili.
7. Coerenza tra valuta, valore e obbligazione garantita.
8. Conferma periodica da parte dell'intermediario competente, ove necessaria.

La semplice iscrizione contabile di una somma non costituisce prova sufficiente della sua disponibilità.

Articolo 20 – Monitoraggio delle garanzie ZEC

Considerata la funzione dello Zecchino Veneto quale unità comune di conto di riferimento del sistema economico SIPSE, il monitoraggio delle garanzie espresse in ZEC deve prevedere specifiche verifiche.

Il sistema deve distinguere:

- ZEC utilizzato come unità di conto;
- ZEC effettivamente detenuto;
- ZEC disponibile e documentato;
- wZEC rappresentato da attività sottostanti;
- ZEC vincolato a specifiche operazioni;
- ZEC già impegnato in altre garanzie.

La parità convenzionale di riferimento di 1 ZEC = 1 EUR, prevista nell'architettura monetaria del progetto, non equivale automaticamente a una garanzia di convertibilità, liquidità o rimborso.

Il sistema non deve conteggiare due volte la medesima esposizione sottostante, ad esempio considerando contemporaneamente come copertura indipendente sia lo ZEC sia il wZEC che lo rappresenta.

Per le attività collegate al Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) occorre acquisire evidenze verificabili della natura giuridica dello strumento, della disponibilità delle attività e delle modalità effettive di custodia o trasferimento.

Articolo 21 – Monitoraggio delle garanzie produttive

Le garanzie produttive devono essere monitorate sulla base di elementi verificabili:

- capacità produttiva effettiva;
- contratti di fornitura;
- ordini acquisiti;
- flussi finanziari documentati;
- disponibilità delle materie prime;
- continuità degli impianti;
- capacità di adempimento;
- eventuali eventi che interrompano la produzione.

Le proiezioni economiche non possono essere assimilate a ricavi già conseguiti.

La valutazione deve considerare anche il rischio di interruzione della catena produttiva e la dipendenza da fornitori essenziali.

Articolo 22 – Monitoraggio delle garanzie multilaterali

Per le garanzie condivise tra più operatori o Popoli partecipanti, il sistema deve verificare:

1. Identità di ciascun garante.
2. Quota individuale di partecipazione.
3. Obbligazione assunta da ciascun partecipante.
4. Limiti della responsabilità.
5. Condizioni di attivazione.
6. Durata dell'impegno.
7. Regole di ripartizione.
8. Eventuali diritti di regresso.
9. Modalità di sostituzione o recesso.

La partecipazione multilaterale non determina automaticamente responsabilità solidale: questa deve risultare espressamente dal titolo giuridico applicabile.

TITOLO V – GESTIONE DELLE ALLERTE

Articolo 23 – Attivazione delle segnalazioni

Ogni allerta deve contenere:

- codice identificativo;
- identificativo della garanzia;
- data e ora di rilevazione;
- descrizione dell'anomalia;
- fonte informativa;
- livello di gravità;
- valore economico eventualmente coinvolto;
- soggetti interessati;
- responsabile della gestione;
- termine per l'intervento;
- stato della procedura.

Il sistema assegna un codice progressivo a ogni segnalazione.

Articolo 24 – Procedura di livello 0: regolarità

Quando non risultano anomalie:

1. La garanzia mantiene lo stato operativo riconosciuto.
2. I dati vengono aggiornati.
3. La verifica viene archiviata.
4. Il sistema programma il successivo controllo.

Articolo 25 – Procedura di livello 1: attenzione

In presenza di anomalie limitate:

1. Viene generata una segnalazione.
2. Il soggetto interessato viene informato.
3. Viene richiesta, se necessaria, documentazione integrativa.
4. Il responsabile tecnico valuta la rilevanza.
5. L'esito viene registrato.

La procedura non comporta automaticamente la sospensione della garanzia.

Articolo 26 – Procedura di livello 2: criticità

In presenza di una criticità significativa:

1. La posizione viene sottoposta a verifica rafforzata.
2. La copertura contestata o non verificata viene esclusa dal computo prudenziale, secondo le regole applicabili.
3. Viene valutata la necessità di limitare nuove operazioni dipendenti dalla garanzia.
4. Può essere richiesta una garanzia sostitutiva.
5. Viene informato l'organo competente.

6. Viene predisposto un rapporto tecnico.

Le misure devono rispettare i contratti e le competenze degli organi decisionali.

Articolo 27 – Procedura di livello 3: emergenza

Il livello rosso viene attivato in presenza di:

- perdita accertata della disponibilità;
- invalidità della garanzia;
- documentazione fraudolenta o gravemente inattendibile;
- indisponibilità totale della copertura;
- insolvenza rilevante del garante;
- duplicazione accertata con compromissione della copertura;
- grave rischio per la continuità delle operazioni.

La procedura prevede:

1. Attivazione immediata dell'unità di gestione delle criticità.
2. Blocco cautelativo delle nuove operazioni che dipendono dalla copertura compromessa, nei limiti delle competenze e degli accordi applicabili.
3. Verifica indipendente dell'evento.
4. Comunicazione agli organi competenti.
5. Valutazione delle misure contrattuali disponibili.
6. Attivazione delle procedure di sostituzione, recupero o escussione, quando ne ricorrono i presupposti.
7. Registrazione completa dell'incidente.
8. Relazione conclusiva.

Importante: il blocco cautelativo delle nuove operazioni non equivale al congelamento di fondi o beni, né attribuisce al SIPSE poteri coercitivi o dispositivi sui patrimoni degli operatori.

Articolo 28 – Tempi di gestione

Sono stabiliti i seguenti obiettivi organizzativi iniziali:

Livello	Presa in carico	Prima valutazione
Verde	Controllo ordinario	Ciclo programmato
Giallo	Entro 2 giorni lavorativi	Entro 5 giorni
Arancione	Entro 1 giorno lavorativo	Entro 2 giorni
Rosso	Immediata, durante il servizio di presidio	Prima valutazione entro 24 ore

Per eventi che richiedono interventi urgenti, il responsabile deve attivare senza indugio le procedure necessarie, indipendentemente dai termini ordinari.

Articolo 29 – Comunicazioni e notificazioni

Le comunicazioni sono trasmesse attraverso canali istituzionali verificabili.

Ogni comunicazione deve consentire:

- identificazione del mittente;
- identificazione del destinatario;
- data e ora;
- contenuto della segnalazione;
- prova della trasmissione;
- esito della ricezione, ove disponibile.

Le comunicazioni contenenti informazioni riservate devono essere protette con adeguate misure di sicurezza.

TITOLO VI – MISURE CORRETTIVE E TUTELA DELLE COPERTURE

Articolo 30 – Misure correttive

In relazione alla gravità dell'anomalia, possono essere proposte o adottate, dagli organi competenti, le seguenti misure:

1. Richiesta di chiarimenti.
2. Integrazione documentale.
3. Nuova valutazione prudenziale.
4. Riduzione del valore riconosciuto.
5. Sostituzione della garanzia.
6. Integrazione della copertura.
7. Limitazione di nuove operazioni.
8. Sospensione dell'ammissibilità nel sistema.
9. Avvio delle procedure contrattuali di recupero.
10. Revoca dell'ammissione, ove prevista.

Ogni provvedimento deve essere motivato e registrato.

Articolo 31 – Sostituzione della garanzia

La sostituzione può essere richiesta quando:

- la garanzia originaria perde efficacia;
- la disponibilità si riduce;
- il garante non possiede più i requisiti;
- intervengono vincoli incompatibili;
- la copertura non risulta più adeguata.

La garanzia sostitutiva deve essere verificata prima di essere considerata operativa.

La sostituzione non può determinare un periodo di copertura fittizia nel quale la garanzia originaria sia già venuta meno e quella nuova non sia ancora valida.

Articolo 32 – Procedura di escussione

L'escussione è disciplinata dal titolo giuridico che costituisce la garanzia e dalla normativa applicabile.

Lo SMACG:

1. Rileva l'evento che potrebbe legittimare l'escussione.
2. Acquisisce le evidenze.
3. Verifica le condizioni contrattuali.
4. Predispone la documentazione tecnica.
5. Trasmette la pratica al soggetto legittimato.
6. Registra l'esito.

Il sistema non esercita autonomamente diritti di escussione, né dispone trasferimenti patrimoniali senza un titolo e un soggetto legittimato.

Articolo 33 – Ripristino dello stato operativo

Una garanzia sospesa può essere riammessa dopo:

- rimozione dell'anomalia;
- nuova verifica documentale;
- conferma della disponibilità;
- aggiornamento della valutazione prudenziale;
- decisione dell'organo competente.

Il ripristino deve essere accompagnato da una registrazione che riporti la motivazione e la data di efficacia.

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITÀ E INDIPENDENZA DEI CONTROLLI

Articolo 34 – Organi coinvolti

L'attuazione del presente Manuale è affidata agli organi tecnici e di controllo previsti dal Decreto n. 19/MSP.

Sono individuate le seguenti funzioni:

Organo o funzione	Responsabilità
Direzione SMGCGE	Coordinamento generale
Unità di monitoraggio	Sorveglianza continuativa
Unità di verifica documentale	Verifica delle evidenze

Unità di valutazione prudenziale	Valutazione delle coperture
Unità di gestione allerte	Classificazione e gestione delle segnalazioni
Unità di controllo indipendente	Verifica dell'operato delle altre unità
Segreteria tecnica MSP	Conservazione e trasmissione degli atti

Le nomine individuali sono effettuate con apposito provvedimento.

Articolo 35 – Separazione delle responsabilità

Nessun soggetto può controllare integralmente una garanzia della quale abbia curato personalmente tutte le fasi di costituzione, valutazione e approvazione.

Sono pertanto previste le seguenti separazioni:

- il soggetto che presenta la garanzia non ne certifica autonomamente la validità;
- il soggetto che verifica la documentazione non approva da solo la valutazione economica;
- il soggetto che assegna il livello di allerta non può cancellare autonomamente l'evento;
- il soggetto che propone la sospensione non può disporre autonomamente l'escussione;
- il soggetto sottoposto a verifica non può modificare le registrazioni di controllo.

Articolo 36 – Conflitti di interesse

Ogni responsabile deve dichiarare le situazioni che possono compromettere la propria indipendenza.

In caso di conflitto:

1. il soggetto interessato comunica la circostanza;
2. viene valutata la necessità di astensione;
3. viene individuato un sostituto indipendente;
4. la sostituzione viene registrata;
5. l'attività viene sottoposta a verifica.

Articolo 37 – Controllo indipendente

Il controllo indipendente verifica:

- correttezza delle procedure;
- attendibilità dei dati;
- applicazione dei coefficienti;
- gestione delle allerte;
- rispetto dei tempi;
- adeguatezza delle misure correttive;
- eventuali irregolarità;
- integrità delle registrazioni.

Il controllo indipendente produce relazioni periodiche e può richiedere approfondimenti straordinari.

TITOLO VIII – SICUREZZA, PROTEZIONE E INTEGRITÀ DEI DATI

Articolo 38 – Sicurezza informatica

L'infrastruttura SMACG deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dei dati trattati.

Sono previsti:

1. Autenticazione degli utenti.
2. Autorizzazioni basate sui ruoli.
3. Cifratura dei dati.
4. Protezione delle comunicazioni.
5. Registrazione degli accessi.
6. Controllo delle modifiche.
7. Backup periodici.
8. Procedure di ripristino.
9. Protezione contro accessi non autorizzati.
10. Verifica periodica delle vulnerabilità.

Articolo 39 – Registro delle attività

Ogni attività significativa deve essere registrata in un registro informatico degli eventi.

Il registro deve contenere:

- identificativo dell'evento;
- utente o sistema responsabile;
- operazione eseguita;
- data e ora;
- dato precedente;
- dato aggiornato;
- motivazione;
- riferimento documentale;
- eventuale approvazione.

Le registrazioni devono essere protette contro modifiche non autorizzate.

Le rettifiche non devono cancellare lo storico originario: devono essere effettuate mediante nuove registrazioni collegate all'evento precedente.

Articolo 40 – Conservazione documentale

La documentazione relativa alle garanzie deve essere conservata per tutta la durata del rapporto e per il periodo successivo stabilito dalla normativa applicabile e dalle regole di conservazione del MSP.

Devono essere conservati:

- documenti costitutivi;
- verifiche;
- valutazioni;
- conferme dei garanti;
- segnalazioni;
- comunicazioni;
- decisioni;
- eventuali contestazioni;
- documenti di chiusura.

Devono essere applicati principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e protezione delle informazioni personali e commerciali.

Articolo 41 – Continuità operativa

Il sistema deve prevedere:

- copie di sicurezza;
- infrastrutture ridondate, ove proporzionate;
- procedure alternative di registrazione;
- ripristino dei dati;
- piano di continuità;
- gestione delle interruzioni;
- verifica periodica delle procedure di emergenza.

L'indisponibilità temporanea dello SMACG non può essere interpretata come conferma della validità delle garanzie non verificabili durante l'interruzione.

TITOLO IX – REPORTISTICA, RENDICONTAZIONE E AUDIT

Articolo 42 – Rapporto giornaliero

Il rapporto giornaliero deve riportare:

1. Numero delle garanzie monitorate.
2. Nuove garanzie registrate.
3. Garanzie scadute.
4. Garanzie prossime alla scadenza.
5. Segnalazioni aperte.
6. Anomalie rilevate.
7. Modifiche della copertura disponibile.
8. Eventuali incidenti informatici o documentali.

Articolo 43 – Rapporto mensile

Il rapporto mensile costituisce lo strumento ordinario di rendicontazione dello SMACG.

Deve comprendere:

Area	Informazioni
Consistenza	Numero e valore nominale delle garanzie
Coperture	Valore prudenziale riconosciuto e disponibile
Rischi	Distribuzione per livello di rischio
Scadenze	Garanzie in scadenza e scadute
Anomalie	Numero e natura degli eventi
Concentrazione	Esposizione per garante e categoria
Operatività	Garanzie sospese, sostituite o ripristinate
Controlli	Verifiche effettuate e non concluse

Articolo 44 – Rapporto trimestrale

La relazione trimestrale deve fornire una visione complessiva della qualità delle garanzie presenti nel MSP.

Contiene:

- analisi delle tendenze;
- andamento delle coperture;
- variazioni della concentrazione;
- evoluzione dei livelli di allerta;
- criticità ricorrenti;
- misure correttive;
- valutazione della capacità di controllo;
- raccomandazioni operative.

Articolo 45 – Relazione annuale

La relazione annuale SMACG deve essere sottoposta agli organi competenti del MSP.

La relazione deve distinguere chiaramente:

1. Valore nominale dichiarato.
2. Valore documentato.
3. Valore verificato.
4. Valore prudenzialmente riconosciuto.
5. Valore effettivamente disponibile.
6. Valore impegnato.
7. Valore sospeso.
8. Valore non ammissibile.

È vietato rappresentare il valore nominale complessivo come se costituisse automaticamente una riserva liquida o una disponibilità finanziaria del SIPSE.

Articolo 46 – Audit

L'audit può essere ordinario o straordinario.

L'audit straordinario è attivabile in presenza di:

- frode sospetta;
- perdita significativa di copertura;
- gravi anomalie;
- contestazioni documentali;
- ripetute violazioni procedurali;
- eventi che compromettano l'affidabilità del sistema.

Gli esiti devono essere formalizzati in una relazione contenente risultanze, responsabilità organizzative, raccomandazioni e azioni correttive.

TITOLO X – INTEGRAZIONE CON L'ARCHITETTURA ECONOMICA SIPSE

Articolo 47 – Interoperabilità con gli altri sistemi

Lo SMACG deve operare in coordinamento con le infrastrutture del Mercato Sovrano dei Popoli.

S.I.P.S.E. – MSP

Coordinamento del sistema economico multilaterale

SMGCGE

Sistema di monitoraggio delle garanzie e delle coperture

SMACG – Manuale 22/MSP

RMG

Registro delle garanzie

RMUM

Registro delle unità monetarie

SMRC

Riconciliazione e compensazione

SIPSE Pay

Infrastruttura dei pagamenti

BNVSM

Infrastruttura monetaria ZEC

CCJC

Certificazione e sorveglianza

Q-MSP

Qualificazione degli operatori

PCE

Identificazione degli operatori

Schema funzionale di interoperabilità. Non implica subordinazione giuridica degli organismi né trasferimento automatico di poteri o responsabilità.

Articolo 48 – Integrazione con il RMUM

Il Registro Multilaterale delle Unità Monetarie (RMUM) fornisce i dati identificativi delle unità monetarie utilizzate nelle operazioni del MSP.

Lo SMACG deve verificare:

1. Identificazione dell'unità monetaria.
2. Codice attribuito.
3. Precisione e denominazione.
4. Coerenza tra importo registrato e importo contrattuale.
5. Eventuali conversioni.
6. Esposizione a rischi valutari.
7. Coerenza dei dati tra RMUM e RMG.

L'unità di conto non deve essere confusa con un'attività monetaria effettivamente disponibile.

Articolo 49 – Integrazione con SMRC

Il Sistema Multilaterale di Riconciliazione e Compensazione (SMRC) deve poter ricevere le informazioni necessarie a identificare le garanzie associate alle operazioni registrate.

L'interoperabilità consente di:

- verificare la presenza di coperture associate;
- individuare impegni sovrapposti;
- controllare le variazioni delle esposizioni;
- riconciliare gli importi;
- segnalare eventuali incoerenze.

L'integrazione non attribuisce allo SMRC funzioni autonome di custodia, emissione monetaria o pagamento.

Articolo 50 – Integrazione con SIPSE Pay

SIPSE Pay può utilizzare le informazioni di stato delle garanzie per le operazioni che prevedono coperture contrattuali.

Il sistema deve distinguere:

- garanzia valida;
- garanzia disponibile;
- garanzia parzialmente impegnata;
- garanzia sospesa;
- garanzia scaduta;
- garanzia non verificata.

SIPSE Pay non può interpretare la semplice presenza di una registrazione RMG come autorizzazione automatica all'esecuzione di un pagamento.

Articolo 51 – Integrazione con BNVSM e sistema ZEC

Nell'architettura economica prevista dal SIPSE, il Banco Nazionale Veneto San Marco rappresenta il soggetto di riferimento del progetto per le infrastrutture monetarie collegate allo ZEC.

L'integrazione con SMACG deve garantire la distinzione tra:

1. Unità di conto ZEC.
2. Disponibilità ZEC effettivamente documentate.
3. Attività sottostanti.
4. Eventuali strumenti rappresentativi.
5. Garanzie costituite in ZEC.
6. Garanzie costituite in attività diverse dallo ZEC.

Ogni dato trasmesso deve riportare fonte, data, natura dell'attività e stato della verifica.

L'integrazione tecnica non comporta una presunzione di riconoscimento bancario, autorizzazione all'esercizio di attività riservate o garanzia pubblica di convertibilità.

Articolo 52 – Integrazione con SIPSE-CCJC

Il sistema SIPSE-CCJC può utilizzare gli esiti dei controlli SMACG nell'ambito delle attività di certificazione e sorveglianza di propria competenza.

Le informazioni possono concorrere alla valutazione:

- dell'affidabilità documentale;
- della conformità delle procedure;
- della permanenza dei requisiti;

- della gestione dei rischi;
- della continuità organizzativa.

Le funzioni di certificazione devono rimanere distinte dalle funzioni di monitoraggio delle singole garanzie.

TITOLO XI – ATTUAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO

Articolo 53 – Fasi di attivazione

L'implementazione dello SMACG avviene attraverso cinque fasi.

Fase	Attività	Risultato
1	Progettazione tecnica	Architettura funzionale
2	Integrazione RMG	Collegamento del registro
3	Configurazione indicatori	Parametri di controllo
4	Sperimentazione	Verifica operativa
5	Avvio operativo	Attivazione del sistema

Articolo 54 – Sperimentazione

Prima dell'avvio definitivo è prevista una fase sperimentale.

La sperimentazione deve verificare:

- correttezza delle registrazioni;
- funzionamento degli indicatori;
- generazione delle allerte;
- tempi di risposta;
- affidabilità delle comunicazioni;
- sicurezza informatica;
- interoperabilità con gli altri sistemi;
- capacità di ripristino.

I risultati devono essere riportati in un verbale tecnico.

Articolo 55 – Validazione tecnica

La validazione deve essere effettuata da soggetti diversi da quelli responsabili dello sviluppo e della configurazione del sistema, nei limiti organizzativi disponibili.

Il verbale deve riportare:

1. Test eseguiti.
2. Risultati.

3. Anomalie riscontrate.
4. Correzioni effettuate.
5. Eventuali limitazioni.
6. Raccomandazioni.
7. Esito della validazione.

Articolo 56 – Avvio operativo

L'avvio operativo dello SMACG è subordinato:

- all'approvazione delle procedure;
- alla disponibilità dell'infrastruttura;
- alla verifica delle connessioni con il RMG;
- alla designazione dei responsabili;
- alla predisposizione dei protocolli di sicurezza;
- alla validazione dei modelli di segnalazione;
- alla disponibilità dei registri di audit.

L'avvio deve essere formalizzato con apposito verbale o decreto attuativo.

Articolo 57 – Aggiornamento del Manuale

Il presente Manuale può essere aggiornato mediante deliberazione tecnica motivata.

Gli aggiornamenti devono essere numerati, datati e conservati in una cronologia delle versioni.

Le modifiche non possono compromettere la tracciabilità delle garanzie già registrate.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 – Interpretazione

Le disposizioni del presente Manuale devono essere interpretate in coordinamento con:

- Atto n. 18/MSP;
- Decreto n. 19/MSP;
- Regolamento n. 20/MSP;
- Manuale tecnico n. 21/MSP;
- disciplina generale del Mercato Sovrano dei Popoli;
- normativa applicabile in materia finanziaria, contrattuale, societaria, patrimoniale, informatica e di protezione dei dati.

In caso di contrasto prevalgono le norme imperative applicabili e le disposizioni di rango superiore del sistema documentale.

Articolo 59 – Entrata in vigore

Il presente Manuale entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente del SIPSE.

La sua applicazione operativa è subordinata alla disponibilità delle infrastrutture e all'adozione degli atti attuativi necessari.

Articolo 60 – Disposizione conclusiva

Il sistema SMACG rappresenta uno strumento essenziale per la credibilità economica e istituzionale del Mercato Sovrano dei Popoli.

La sua funzione non consiste soltanto nel verificare il valore dichiarato delle garanzie, ma nel dimostrare, attraverso procedure documentate e controlli indipendenti, che le coperture riconosciute siano effettivamente verificabili, disponibili e coerenti con le obbligazioni assunte.

Principio fondamentale:

Nessuna copertura senza verifica. Nessuna garanzia senza evidenza. Nessuna operazione senza controllo proporzionato del rischio.

ALLEGATI TECNICI OPERATIVI

Gli allegati costituiscono parte integrante del Manuale e forniscono i modelli necessari per l'effettiva attuazione del sistema.

ALLEGATO A – Scheda individuale di monitoraggio della garanzia

MODELLO SMACG-A01

Campo	Contenuto
ID garanzia	Identificativo univoco RMG
Operatore	Identificativo PCE
Garante	Denominazione e identificazione
Beneficiario	Denominazione e identificazione
Categoria	Monetaria / finanziaria / patrimoniale / produttiva
Valore nominale	Importo dichiarato e documentato
Valore prudenziale	Importo riconosciuto
Valore disponibile	Copertura residua
Unità monetaria	Codice RMUM
Data costituzione	Data documentata
Scadenza	Data di efficacia finale
Stato evidenze	E0–E6
Livello allerta	0–3
Ultima verifica	Data e responsabile
Prossima verifica	Data programmata

Esito	Regolare / attenzione / criticità / emergenza

ALLEGATO B – Registro delle allerte

MODELLO SMACG-B01

Campo	Descrizione
ID allerta	Codice progressivo
ID garanzia	Riferimento RMG
Data e ora	Momento di rilevazione
Anomalia	Descrizione dell'evento
Livello	0–3
Fonte	Sistema o documento
Responsabile	Unità incaricata
Intervento	Misura adottata
Termine	Scadenza della gestione
Stato	Aperta / in verifica / risolta
Chiusura	Data e motivazione

ALLEGATO C – Scheda di valutazione del rischio

MODELLO SMACG-C01

Il rischio viene valutato mediante cinque dimensioni:

Dimensione	Peso iniziale
Rischio documentale	25%
Rischio di disponibilità	30%
Rischio del garante	20%
Rischio di concentrazione	15%
Rischio di scadenza	10%
Totale	**100%**

Punteggio di ciascuna dimensione: da 0 a 100.

\[R=\sum_{i=1}^{5}w_i r_i \]

Dove \(w_i\) rappresenta il peso della dimensione e \(r_i\) il relativo punteggio di rischio.

Classificazione tecnica iniziale:

Punteggio	Classe
0–19	Basso
20–39	Moderato
40–59	Significativo

60–79 Elevato
80–100 Critico

I pesi e le soglie devono essere validati durante la sperimentazione e approvati formalmente. Il punteggio non sostituisce la valutazione giuridica e non determina automaticamente sospensioni o escussioni.

ALLEGATO D – Verbale di verifica periodica

MODELLO SMACG-D01

Il verbale deve attestare:

1. Identificativo della garanzia.
2. Documentazione esaminata.
3. Fonti di verifica utilizzate.
4. Valore nominale.
5. Valore prudenziale.
6. Disponibilità effettiva.
7. Vincoli riscontrati.
8. Variazioni intervenute.
9. Indicatori aggiornati.
10. Livello di allerta.
11. Esito del controllo.
12. Firma dei responsabili.

ALLEGATO E – Rapporto di incidente

MODELLO SMACG-E01

Il rapporto di incidente deve contenere:

- descrizione dell'evento;
- data e ora;
- garanzie coinvolte;
- esposizione economica;
- origine dell'anomalia;
- impatto sulle coperture;
- misure immediate;
- soggetti informati;
- azioni correttive;
- esito;
- relazione conclusiva.

ALLEGATO F – Cruscotto generale di monitoraggio

MODELLO SMACG-F01

Il cruscotto informatico dovrà rendere disponibili almeno i seguenti indicatori.

SMACG – Dashboard di controllo

Schema dimostrativo dell'interfaccia. Nessun dato rappresenta una consistenza patrimoniale reale.

—

Garanzie monitorate

—

Copertura disponibile

—

Allerte aperte

—

Garanzie sospese

Distribuzione delle allerte

Verde – Regolare

Dati da alimentare

Giallo – Attenzione

Dati da alimentare

Arancione – Criticità

Dati da alimentare

Rosso – Emergenza

Dati da alimentare

La dashboard è un modello funzionale da collegare alle basi dati RMG e SMACG. Non costituisce un sistema già attivo.

DISPOSIZIONI DI APPROVAZIONE

S.I.P.S.E.

MANUALE TECNICO N. 22/MSP

SMACG

Sistema di Monitoraggio, Allerta e Controllo delle Garanzie

Stato documentale

Codice

SIPSE/MSP/MT-22

Versione

1.0

Data di redazione

16 novembre 2026

Classificazione

Manuale tecnico

Stato

Da approvare

Organo competente per l'approvazione

Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica – SIPSE.

Responsabilità tecnica

Direzione del Mercato Sovrano dei Popoli – MSP.

Riferimenti normativi interni

Atti n. 18/MSP, 19/MSP, 20/MSP e Manuale tecnico n. 21/MSP.

Documento predisposto per l'adozione istituzionale e la successiva implementazione tecnica.